

Mitt.: CPCT, via Trevano 63, 6900 Lugano 4

A tutte le agenzie di collocamento del Canton Ticino che sottostanno al CCL per il settore del prestito di personale

Lugano, 15 aprile 2015

CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 1 PAGAMENTO SALARIO IN CASO D'INTEMPERIE

Molte agenzie recentemente hanno richiesto al segretariato della CPC se in caso di impedimento al lavoro causa intemperie fossero costrette a pagare il salario al lavoratore. In merito a tale tematica vi informiamo di quanto segue:

- 1. Giusta l'art. 324 cpv. 1 CO, se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o se è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro.
- Secondo tale disposto di legge, il datore di lavoro non si trova in mora unicamente quando ha una colpa diretta, ma anche quando il motivo fa parte della sua sfera di rischio. Egli deve portare in particolare il rischio imprenditoriale ed il rischio economico.
- 3. Il rischio relativo al non far lavorare i propri dipendenti a causa della pioggia rientra nel rischio imprenditoriale a carico del datore di lavoro e quindi al lavoratore deve essere garantito il pagamento del salario per le ore perse.

./.

tempservice

CCL Personale a prestito cpc-ticino@tempservice.ch www.tempservice.ch

temptraining

Formazione continua Stettbachstrasse 10 8600 Dübendorf Tel. 044 388 95 30 Fax 044 388 95 49

tempcare

Römerstrasse 18 8402 Winterthur Tel. 052 266 02 22 Fax 052 266 02 02

temp**control**

Esecuzione CPC Ticino Via Trevano 63 6900 Lugano Tel. 091 971 56 12 Fax 091 971 56 14

temp**data**

Casella postale 272
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15
Tel. 031 350 23 66
Fax 031 350 22 22

temp**control**

- 4. Si segnala che le agenzie interinali non hanno diritto all'indennità per intemperie in quanto la Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) prevede quale una delle condizioni per l'ottenimento di tale indennità che i lavoratori subiscano una perdita di lavoro computabile (art. 42 LADI). Il legislatore federale ha stabilito che la perdita di lavoro non è computabile segnatamente se concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo (art. 43a lett. d LADI). Questo è il motivo per il quale le agenzie interinali non hanno diritto all'indennità per intemperie.
- 5. Alla luce delle disposizioni legali spiegate sopra, risulta che l'agenzia interinale durante un periodo d'intemperie deve continuare a pagare il salario al lavoratore anche se non riesce ad occuparlo e che l'agenzia interinale non ha diritto all'indennità per intemperie stabilite dalla LADI.

Cordiali saluti

Per la Commissione Paritetica Cantonale del Canton Ticino (CPCT) per il settore del prestito di personale

avv. Sharon Salari Guggiari

avv. Since Presidente

Luca Bondini Segretario